

SCHEMA 5

Allegato a Circolare 06/C/13

PRESTAZIONI DI LAVORO REMUNERATE CON SISTEMA "VOUCHERS"

Con la presente scheda vogliamo mettere a conoscenza i clienti dell'esistenza di uno strumento che consente l'utilizzo di "prestazioni di lavoro" in assoluta REGOLARITA', che non comporta obblighi burocratici di particolare rilievo e che presenta costi assolutamente "sostenibili".

Stiamo parlando del ricorso alle "prestazioni occasionali di lavoro accessorio" remunerate con i cosiddetti "VOUCHERS".

Fino allo scorso anno il titolo dell'articolo di legge "PRESTAZIONI OCCASIONALI – LAVORO ACCESSORIO" ha sempre costituito remora (e pericolo) con riguardo all'utilizzo di prestazioni in ambito "aziendale". Con i chiarimenti Min. Lavoro intervenuti nel corso del 2013 (circ. 4 e lettera 3439) è stato chiarito che l'utilizzo delle prestazioni "a vouchers" è assolutamente legittimo anche nelle attività imprenditoriale purché nei limiti di reddito previsti dalla norma (2000€ per soggetto) e purché non vi siano chiare forme di aggiramento della norma sui rapporti di lavoro "stabili".

Premesso quanto sopra vediamo le cose più importanti da sapere:

QUANDO SI POSSONO UTILIZZARE I VOUCHERS?

- Le prestazioni di lavoro possono essere remunerate a Vouchers **SEMPRE E COMUNQUE SE SI RIMANE** nei limiti "economici" imposti dalla norma (art. 70 D.lgs. 276/2003)

LIMITI ECONOMICI

- Ogni lavoratore non può ricevere pagamenti per prestazioni a vouchers per importi superiori a 5000 euro netti. Questo limite vale per tutte le attività "accessorie" pagate da soggetti che non sono "imprenditori o professionisti" (quindi da privati ed enti in genere)
- **Gli imprenditori ed i liberi professionisti possono avvalersi di prestazioni occasionali erogando al massimo euro 2.000,00.= per ogni lavoratore.**
- In ogni caso deve essere comunque rispettato il limite generale "per singolo lavoratore" di 5000 euro; i committenti, privati, imprenditori o liberi professionisti, dovranno quindi acquisire specifica dichiarazione dal lavoratore che il pagamento delle prestazioni non comporta il superamento della soglia di legge.

APPALTI:

- E' stato messo un "paletto" all'utilizzo dei lavoratori "a voucher" in caso di appalti, somministrazione e per prestazioni a favore di terzi.
- La prestazione deve essere resa "direttamente a favore dell'utilizzatore" e senza il tramite di intermediari.

MODALITA' DI PAGAMENTO:

- Il pagamento delle prestazioni deve avvenire attraverso consegna dei "Buoni lavoro" chiamati anche Vouchers

- Ogni voucher da 10 euro rappresenta il corrispettivo minimo per un'ora di lavoro. È possibile consegnare più vouchers in caso di remunerazioni orarie maggiori (es. 3 vouchers da 10€ per 2 ore di lavoro)
- Il lavoratore, per ogni vouchers da 10 euro riscuote 7,5 euro che costituiscono il valore netto della prestazione; i buoni si "cambiano" in tabaccheria o in posta.
- La differenza, 2,5 euro, va a costituire pagamento di oneri previdenziali, premio per assicurazione infortuni e compenso per l'emittente dei buoni.

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO:

- il datore di lavoro deve acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate (tabaccherie, banche, INPS, posta) presentando all'atto dell'acquisto il proprio codice fiscale o la partita IVA
 - I buoni possono essere acquistati anche "on line" pagando con carta di credito attraverso un "non semplice" servizio di Poste Italiane...
 - Solo successivamente all'acquisto dei Vouchers, E PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESTAZIONE, il datore di lavoro deve comunicare all'INPS, tramite Call Center (803164 da fisso o 06164164 ad cellulare) o tramite sito (<https://servizi.inps.it/servizi/poa/form/defaultinternet.aspx>) i seguenti dati:
 - o Codice fiscale e/o partita IVA
 - o Tipo di committente (privato-imprenditore-professionista)
 - o Tipo di prestazione
 - o Dati del prestatore (lavoratore... nome, cognome e codice fiscale)
 - o Luogo della prestazione
 - o Data di inizio e fine della prestazione
 - Segnaliamo che per poter operare tramite "sito" è necessario premunirsi di PIN o inserire codice fiscale e "codice identificativo" di uno dei vouchers acquistati
- **IMPORTANTE!** → Sempre attraverso Call Center o Sito INPS è necessario comunicare le eventuali modifiche relative ai buoni acquistati ed "attivati".

DURATA DEI BUONI:

- UTILIZZO: → I buoni lavoro vanno "attivati" ed utilizzati ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE! – l'attuale orientamento considera le prestazioni effettuate oltre i 30 gg dall'emissione dei buoni come "lavoro nero" (con pesantissime conseguenze sanzionatorie)
- INCASSO: → I buoni rilasciati dal circuito "banche-tabaccherie" devono essere riscossi entro 1 anno dalla data di emissione; quelli rilasciati dal circuito "posta" entro 2 anni dall'emissione.

DEDUCIBILITA' DEI COSTI:

- Per i datori di lavoro "con partita IVA" i costi di acquisto dei VOUCHERS sono detraibili dal reddito d'impresa o professione qualora le prestazioni richieste siano "inerenti o accessorie" all'attività esercitata...

A richiesta dei Clienti lo scrivente Studio può operare come intermediario nella richiesta, attivazione e gestione dei buoni di lavoro.

Siamo a disposizione per qualsiasi necessità

Marone, 1 agosto 2013

Studio Pezzotti